Sentenza n. /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Presidente

dott.ssa Consigliere, relatore

dott. Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti di:

- , nato a ( ) il (c.f.) e residente a ( ), in via n. , non costituito.

Visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 2 febbraio 2024;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

Udita nella pubblica udienza del 29 maggio 2024 - Relatore il Consigliere e Segretario del Collegio il dott. - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale

Ritenuto in

FATTO

1.- Con atto di citazione depositato in data 2 febbraio 2024, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio (titolare della ditta individuale "P.G. Ristrutturazioni di "), in qualità di beneficiario del finanziamento di € 30.000 concesso dalla e) e - Filiale di ıa (d'ora in poi BPP) ottenuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 (convertito nella L. n. 40/2020) ed assistito dalla garanzia del Fondo PMI finalizzato al sostegno delle imprese e professionisti danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Secondo la prospettazione accusatoria, il danno erariale a costui imputabile, corrispondente all'integrale finanziamento percepito di € 30.000, deriverebbe *"...dall'indebito ottenimento di una linea di credito agevolata con diretto coinvolgimento di risorse pubbliche avvenuto a seguito dell'escussione della garanzia statale prestata dal Fondo di Garanzia copertura del mutuo chirografario (del valore, appunto, di € 30.000,00) non rimborsato dal beneficiario secondo il piano di ammortamento convenuto, le cui somme sono state oggetto di distrazione e, pertanto, hanno creato nocumento al bilancio nazionale..."*.

Espone il Procuratore regionale che l'odierna azione di danno ha preso l'abbrivio dall'attività investigativa eseguita dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Maglie - nell'ambito di un procedimento penale ancora pendente - esitata nella successiva trasmissione, in data 1° febbraio 2023, della relativa *notitia damni.*

1.1- In particolare, dalle indagini effettuate dall'Organo requirente, per il tramite della Guardia di Finanza, è emerso che, in data 25 gennaio 2021, l'odierno convenuto, dopo aver costituito ed iscritta al R.I - soltanto 2 mesi

prima (l'11 novembre 2020) - la ditta individuale "

" avente come attività primaria lo svolgimento di piccole lavorazioni edili, ha chiesto alla di aver accesso al finanziamento con ammissione alla Garanzia del Fondo in favore delle PMI di cui alla legge 662/96, all'uopo dichiarando che: *(i)* il richiesto beneficio aveva come finalità l'acquisizione di liquidità per il pagamento dei fornitori, degli stipendi ai dipendenti, delle materie prime ecc.; *(ii)* la sua attività imprenditoriale era stata danneggiata dall'emergenza Covid-19; *(iii)* il fatturato registrato era pari a zero; *(iv)* la spesa salariale annua ammontava a € 20.000,00; *(v)* la garanzia del fondo veniva resa *"...ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli aiuti sotto forma di sovvenzioni indirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1.) delle misure temporanee in materia di aiuti di stato ..."*.

Alla suddetta istanza ha fatto seguito, in data 16 febbraio 2021, *«...l'accoglimento della richiesta di mutuo chirografario di € 30.000,00 con garanzia al 100% del fondo di garanzia per le P.M.I. ex art. 13 co. 1 del D.L. n. 23 del 08.04.2020 (...) più noto come "decreto liquidità", con cui si è potenziato il Fondo di Garanzia - già istituito con l. 662/96 - per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti danneggiati dall'emergenza epidemiologica...»* ove s'indicava, espressamente, quale condizione per il perfezionamento dell'operazione l'esito positivo della domanda di accesso al suddetto fondo di garanzia e l'apertura di un apposito conto corrente dedicato alla suddetta operazione finanziaria.

Nel corpo del contratto, sottoscritto il successivo 25 febbraio 2021, oltre al recepimento delle suesposte condizioni, era stata esplicitamente prevista ed

accettata dal la clausola contrattuale che contemplava il suo obbligo *"...di utilizzare le somme erogate (€ 30.000,00) esclusivamente per finalità per le quali veniva concesso il finanziamento e comunque per scopi e finalità diverse da quelle di consumo..."*.

La procedura di attivazione del finanziamento è stata completata, in data 5 marzo 2021, con l'erogazione del mutuo accordato al mutuatario previa deliberazione del 23 febbraio 2021, emessa dalla "

" (in qualità di istituto bancario gestore del Fondo di Garanzia), con cui il piano degli investimenti sottoscritto dall'odierno convenuto veniva ammesso al suddetto Fondo.

1.2- Riferisce l'attore pubblico che non avendo mai il provveduto al pagamento delle rate di mutuo di "preammortamento" previste dal contratto stipulato con la (n. 24 rate mensili di preammortamento del valore di circa € 18,00 a decorrere dal 5 aprile 2021 al 5 marzo 2023 e n. 96 rate mensili di € 321,42 dal 5 aprile 2023 al 5 marzo 2031), la , dapprima sollecitava la regolarizzazione del pagamento inevaso (in data 31 maggio 2022) e successivamente (con nota in data 10 giugno 2022) *"...dichiarava la decadenza dal beneficio del termine di rateizzazione ed invitava il debitore al pagamento dell'intero importo di mutuo, pari ad € 30.221,41 (...) preavvertendolo che, decorso inutilmente tale termine, avrebbe provveduto ad escutere la garanzia del Fondo di cui alla legge n. 662/96 con diritto di rivalsa da parte di quest'ultimo, sottolineando come il credito vantato dal fondo fosse un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale secondo la specifica normativa di settore..."* (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).

Circostanza, questa, che, in effetti, si è verificata nei mesi successivi esitando,

in data 13 gennaio 2023, nella assunzione della deliberazione da parte della " " (l) "*...di liquidazione della perdita per l'importo di euro 30.000,00...*" e nell'incameramento del relativo importo bonificato a favore della .

1.3- Il danno, pertanto, secondo quanto sostenuto dal Procuratore regionale, si sarebbe concretizzato nell'esborso effettuato dalla l - e non rimborsato/recuperato, *medio tempore*, dal convenuto - a titolo di garanzia prestata sul finanziamento agevolato di cui alla suindicata normativa, "*...con diretto coinvolgimento di risorse pubbliche...*", escussa dalla a seguito della dolosa inadempienza da parte del , diretto beneficiario dello stesso.

L'attività d'indagine, infatti, nella puntuale ricostruzione fattuale e documentale illustrata dal Requirente, avrebbe disvelato la premeditata condotta truffaldina del convenuto sulla scorta dei seguenti - e a suo avviso, dirimenti - rilievi: *(i)* nella medesima data dell'accredito del finanziamento *de quo* il "*...provvedeva a girare l'importo di € 29.925,00 su altro conto corrente ... presso la stessa filiale e dal saldo attivo iniziale di soli € 20,00...*"; *(ii)* i movimenti relativi a tale nuovo conto corrente evidenziavano molteplici prelievi e pagamenti mediante POS presso esercizi commerciali (negozi di arredo, ristoranti, hotel, carburante ecc.); *(iii)* lo stesso ammetteva, dinnanzi alla Guardia di Finanza delegata delle relative indagini, di aver utilizzato il finanziamento "*...per via del suo matrimonio e dell'acquisto dell'arredamento della casa...*"; *(iv)* l'insussistenza di alcuna fattura passiva intestata alla ditta individuale " " beneficiaria del finanziamento pubblico che ne occupa; *(v)* l'assenza di

fornitori e di personale dipendente.

2.- Nello specifico, il Procuratore regionale imputa al convenuto di aver illecitamente depauperato le somme oggetto di finanziamento pubblico, ottenendole fraudolentemente (mediante dichiarazioni mendaci) e utilizzandole per il perseguimento di scopi totalmente estranei (e vietati in quanto riguardanti beni di consumo) rispetto alle finalità d'impresa manifestate all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia (liquidità per fronteggiare la spesa salariale annua e altre spese attinenti all'attività imprenditoriale).

2.1- In punto di diritto, il Requirente ha valorizzato: *(i)* la natura pubblica del Fondo di Garanzia costituito presso il . . ( ) con legge n. 662/96, *ex* art. 2, comma 100, lett. a; *(ii)* il ruolo della banca ( ) che, nel caso di specie, gestisce tale Fondo per conto del "*...Ministero dello Sviluppo Economico...*" e la cui amministrazione è affidata ad un apposito Consiglio di Gestione composto prevalentemente da rappresentanti ministeriali; *(iii)* l'avvenuto potenziamento del Fondo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. 8 aprile n. 23/2020 (cd. decreto liquidità), mediante l'introduzione di una procedura di accesso semplificata e la copertura al 100% per nuovi finanziamenti in caso di avvenuto danneggiamento a seguito dell'emergenza COVID-19; *(iv)* la finalità di pubblico interesse impressa *ex lege* al programma di misure gestito dalla banca ; *(v)* la sussistente giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale cagionato da soggetti privati destinatari di finanziamenti pubblici che hanno distratto i medesimi dalle funzioni a cui erano preordinati; *(vi)* la condotta dolosa dell'odierno convenuto stante la consapevole violazione degli obblighi previsti dalla legge

disciplinante la soggetta materia come, d'altra parte, dimostrato dall'utilizzo di dichiarazioni rivelatesi non veritiere; *(vii)* l'ingente danno patrimoniale (€ 30.000,00) arrecato a carico di risorse pubbliche *sub specie* di *"....liquidazione della perdita deliberata dal medesimo Fondo in favore di quest'ultima* [n.d.r. della - Filiale di] *e corrispondente all'importo di mutuo chirografario assistito da garanzia sul medesimo Fondo, ottenuto e non onorato..."* dal convenuto (cfr. pag. 17 dell'atto di citazione).

3.- Alla luce di quanto su esposto e considerato che il non ha presentato deduzioni in fase preprocessuale, a fronte di regolare notifica dell'invito a dedurre, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo la sua condanna al risarcimento del danno arrecato al Ministero dello Sviluppo economico/Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, quantificandolo in € 30.000,00 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi).

4.- All'odierna udienza, non costituito il convenuto, il Requirente ha confermato la domanda formulata con l'atto di citazione concludendo in conformità agli atti scritti.

5.- In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto non essendosi questi costituito in giudizio, pur a seguito di regolare notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione di udienza in data 12 febbraio 2024, avvenuta mediante consegna nelle mani della moglie *"...capace e convivente..."* come attestato dall'Ufficiale giudiziario.

2.- Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale

patito dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy - MIMIT), quantificato in complessivi € 30.000,00, in conseguenza della delibera con cui il Fondo di garanzia ha coperto la perdita della ' - Filiale di per il mutuo chirografario concesso all'odierno convenuto ed assistito da garanzia sul medesimo Fondo, a cui non ha fatto seguito il pagamento delle rate contrattuali pattuite.

Nello specifico, l'azione risarcitoria s'incentra sulla contestata responsabilità amministrativo-contabile del convenuto nella qualità di beneficiario del finanziamento garantito dallo Stato (ottenuto ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m del D.L. n. 23/2020) e ricevuto sul conto corrente aziendale in data 5 marzo 2021 per complessivi euro 30.000,00 per averlo indebitamente ed integralmente distratto dalle finalità per cui era stato erogato (ed impiegato per acquisti esclusivamente di natura privata) e per aver determinato (stante il suo stato d'insolvenza nei confronti della banca mutuante) l'escussione per il medesimo importo di € 30.000,00 della garanzia nei confronti del [illegible] ( ) - gestore istituzionale del Fondo di Garanzia per conto del].

Secondo la ricostruzione della fattispecie dannosa operata dal Procuratore regionale *"...l'intervenuta escussione della garanzia (...) produce un effetto omologo a quello del finanziamento o della contribuzione erogata direttamente al privato e da questi artificiosamente distolta dalla sua destinazione pubblica..."* (cfr. pag. 22 dell'atto di citazione).

3.- In considerazione della peculiarità della vicenda sottoposta al vaglio di questo giudice (il convenuto è un privato che ha ottenuto un mutuo da parte di un istituto bancario privato), e della novità della normativa di riferimento

(D.L. n. 23/2020 convertito nella L. n. 40/2020, cd. "Decreto Liquidità"), ritiene necessario il Collegio affrontare, pregiudizialmente, la questione della sussistenza della giurisdizione di questa Corte con riguardo alla fattispecie dannosa dedotta in giudizio.

A tal fine, giova illustrare, in estrema sintesi, la normativa disciplinante la soggetta materia, ponendo in rilievo i profili, pure valorizzati dal Procuratore regionale, che consentono di ricondurre la vicenda che ne occupa nell'alveo della giurisdizione di questo giudice.

3.1- Il finanziamento a cui ha avuto accesso l'odierno convenuto è stato erogato ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (*"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*), convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, con il quale lo Stato, attraverso l'intervento della (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) . (artt. 2 e 3) per le grandi imprese, e del Fondo centrale di garanzia (art. 13) per le piccole e medie imprese, ha adottato una politica di sostegno alle imprese in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia, mediante la concessione di garanzia del credito. Trattasi, in particolare, di finanziamento connotato: *(i)* da un'indiscutibile finalità pubblica, quale la previsione e l'attuazione di misure di sostegno alla liquidità delle imprese aventi sede in Italia, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da Covid -19 ha prodotto sul tessuto socioeconomico nazionale; *(ii)* dalla previsione di una garanzia statale quale presupposto stesso per il suo ottenimento, mediante il ricorso alla *partnership*

con il sistema creditizio; *(iii)* dall'applicazione di un procedimento di accesso peculiare *ex* art. 13, comma 1 lett. m) del D.L. n. 23/2020 a favore dei soggetti che ambiscono a ottenere finanziamenti non superiori a € 30.000,00 (nel testo in vigore alla data dei fatti di causa), consentendo tali finanziamenti minimi alle piccole e medie imprese, nonché alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività di impresa risulti danneggiata dall'emergenza Covid-19, in base a quanto attestato dall'interessato mediante autocertificazione; *(iv)* dall'intervento del Fondo PMI che si risolve, nella prestazione automatica di una garanzia a titolo gratuito ed in assenza di una valutazione da parte del Fondo stesso, a fronte di una mera verifica di carattere formale, operata dall'istituto di credito, circa il possesso dei requisiti di ammissibilità alla concessione del beneficio autodichiarati dal richiedente.

3.2- Su tale questione, la recente giurisprudenza di questa Corte ha avuto già occasione di esprimersi positivamente, ritenendo, in via interpretativa, di poter pacificamente ricondurre la fattispecie all'esame nell'alveo di un *"...rapporto di servizio in senso lato..."* (e, dunque, l'incardinamento dell'azione risarcitoria di responsabilità dinnanzi a questo giudice) che discenderebbe dalla *"...sostanziale riferibilità allo Stato del finanziamento erogato attraverso l'istituto di credito privato nonché dalla necessaria partecipazione del beneficiario alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito con l'intervento di politica economica a sostegno delle imprese in crisi di liquidità (...) in ragione dell'obbligo per il medesimo beneficiario di agire in conformità ai fini pubblici per cui l'erogazione è concessa..."* (Corte dei conti, Sez. Liguria, sentt. nn. 67/2023, 70/2023, 55/2024 e Sez. Marche, n. 18/2023).

Da ultimo, nelle more della redazione della presente sentenza, si è espresso nei medesimi sostanziali termini, il giudice d'appello di questa Corte valorizzando, tra gli altri, la circostanza che il suddetto finanziamento garantito dallo Stato *"...crea un rapporto di servizio tra beneficiario e P.A., incardinando la giurisdizione della Corte dei conti. Tanto più che detta erogazione, diversamente da un normale prestito disposto da un Istituto di credito, non è utilizzabile liberamente da parte del beneficiario ma, considerata la finalità pubblica di sostegno economico alle PMI sottesa alla sua erogazione, è sottoposta a un vincolo di destinazione finalizzato all'utilizzo delle somme ottenute per i costi del personale, per investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (...) In tale contesto, gli operatori economici richiedenti la misura, ottenendo l'accesso al credito garantito dallo Stato, venivano a concorrere al soddisfacimento e all'implementazione della scelta di politica economica in questione, così inserendosi nel programma pubblico finalizzato a contrastare i possibili effetti negativi sul tessuto economico nazionale generati dall'emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da Covid-19, generando un rapporto di servizio in senso lato con lo Stato secondo i principi elaborati dalla Corte di cassazione..."* (cfr. 2^ Sez. Centrale d'appello, Sent. n. 200/2024, depositata il 5 agosto 2024).

Ritiene il Collegio di condividere pienamente le considerazioni espresse nella suindicata giurisprudenza, limitandosi, ai fini della motivazione, a richiamare tali precedenti, come previsto dall'art. 17, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice della Giustizia Contabile.

Giova, in ogni caso, ulteriormente precisare che, secondo consolidatissima

giurisprudenza della Corte di cassazione e di questa Corte, la sussumibilità di un'azione di responsabilità nel plesso giurisdizionale contabile deve essere assicurata ogni qual volta si verta in materia di risorse destinate alla realizzazione di un programma di pubblico interesse che si ritiene siano state, però, indebitamente percepite o, comunque, distratte rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.

Ne consegue che l'intervento del giudice contabile è giustificato ogni qual volta sia in contestazione un disallineamento fra il vincolo pubblicistico imposto alle risorse di che trattasi e l'uso che, in concreto, ne viene fatto, indipendentemente dall'eventuale natura privatistica del soggetto beneficiario o che abbia, comunque, concorso allo sviamento della pubblica finalità perseguita (cfr. in termini: Sez. Giur. Puglia, Sent. n. 99/2024).

Orbene, nel caso all'esame, l'azione del Procuratore regionale s'incentra proprio sullo sviamento dalle finalità pubbliche perseguite dal legislatore (quali, già, più volte evidenziate) avvalendosi, per l'appunto, del Fondo centrale per PMI, quale forma di aiuto pubblico realizzato non attraverso l'erogazione diretta del finanziamento da parte dello Stato, ma favorendo l'accesso al credito e quindi l'erogazione del finanziamento da parte degli istituti bancari alle imprese.

4.- Sgombrato, quindi, il campo da qualsivoglia dubbio circa la sussistenza della giurisdizione di questo giudice sulla fattispecie dedotta in giudizio e passando al merito, ritiene il Collegio che l'azione sia fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.

Ciò che assume significatività nel caso all'esame, è la contestata condotta fraudolenta del convenuto senza la quale non si sarebbe realizzato l'utilizzo

distorto e deviato di risorse garantite dallo Stato e destinate alla realizzazione di specifiche finalità pubbliche, con conseguente danno per il pubblico erario che ne è derivato, nei termini di cui si dirà *infra*.

4.1- Le circostanze di fatto accertate nel corso dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza (peraltro, confermate anche dal medesimo convenuto all'uopo sentito dai militari incaricati dell'indagine) e contestate dal Procuratore regionale nella sua prospettazione accusatoria, consentono al Collegio di non coltivare dubbi circa la sussistenza della responsabilità erariale del convenuto .

Invero, costui, nella qualità di titolare della ditta individuale "

", destinatario del finanziamento di € 30.000, concesso a titolo di mutuo dalla Banca ( ) ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 e ss.mm.ii., - e, dunque, pienamente partecipe al programma d'intervento pubblico che prevede, per un verso, l'attivazione del Fondo di garanzia gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e, per l'altro, la conseguente escussione a carico dello stesso in caso d'inadempienza del mutuatario/beneficiario - ha posto in essere, già all'atto dell'istanza di accesso al suddetto finanziamento (25 gennaio 2021), e per tutto il periodo di tempo contestato (sino al 27 febbraio 2023, data di estinzione della sua posizione debitoria avvenuta a seguito dell'incameramento della garanzia), una condotta gravemente fraudolenta.

Questa si è realizzata, *in primis*, attraverso l'autocertificazione di situazioni e finalità solo strumentalmente (e falsamente) rappresentate come sussistenti (richiesta di liquidità per affrontare *"...la spesa salariale annua..."*, e per il *"...pagamento di materie prime o prodotti da commercializzare..."* ecc.), ma

non corrispondenti all'effettiva prospettiva imprenditoriale in cui si trovava il convenuto e, nel prosieguo, mediante l'utilizzazione tempestiva e costante delle somme ricevute a tale titolo per acquisiti di beni e servizi esclusivamente destinati ad uso personale e completamente estranei alla dichiarata attività d'impresa (per es. acquisti in vista del suo matrimonio e per l'arredamento della casa).

Ed invero, ad avviso del Collegio, sono molteplici e concordanti gli elementi sintomatici che conducono a ritenere comprovata, anche, la preordinazione da parte del Panico di una vera e propria condotta truffaldina che mirava, unicamente, ad ottenere il mutuo *de quo*, garantito da fondi pubblici, nell'assoluta consapevolezza che ne avrebbe fatto un uso difforme da quello (come detto, di matrice pubblicistica) a cui si era impegnato, senza, peraltro, farsi minimamente carico del pagamento delle rate scadute per l'estinzione del debito contratto con la .

Per non dire, che la medesima "creazione" della ditta individuale rappresentava un mero artifizio giuridico attraverso cui veicolare le somme ottenute a titolo di finanziamento per l'attività imprenditoriale fintamente avviata, in assenza della predisposizione di alcuna organizzazione di mezzi e di beni a tal fine destinati.

Osserva il Collegio che la ditta *de quo* riferibile al convenuto costituiva, in altri termini, una vera e propria "scatola vuota", come emerge chiaramente dalla circostanza che: *(i)* è stata iscritta al R.I. l'11 novembre 2020 e cessata dopo appena un anno nel successivo mese di dicembre 2021; *(ii)* non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale; *(iii)* non ha assunto dipendenti; *(iv)* non risulta aver registrato alcuna spesa di fornitura riguardante prodotti o servizi

da commercializzare.

Altrettanto dirimenti ai fini della dimostrazione dell'intenzionalità e della premeditazione della condotta illecita del , si appalesano il trasferimento di € 29.925,00 (su € 30.000,00 complessivamente ottenuti per il finanziamento), nell'immediatezza dell'accredito da parte della , su altro e differente conto corrente, nonché, l'utilizzo improprio e continuativo di tale liquidità, nel breve periodo marzo 2021-agosto 2021, sino al suo completo esaurimento, accompagnati dalla totale inadempienza al pagamento delle rate di preammortamento mensili (di soltanto 18 euro cadauna), previste in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo con la .

4.2- Per quel che concerne il contestato danno, ritiene il Collegio di poter convenire con la prospettazione di parte attrice con riguardo alla sua pacifica quantificazione in € 30.000,00, coincidente con l'importo complessivamente ottenuto dal dalla a titolo di mutuo (ex art. dell'art. 13, comma 1, lett. m del D.L. n. 23/2020 e ss.mm.ii.) ed integralmente "restituito" all'istituto mutuante, mediante escussione della relativa garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI (stante la totale inottemperanza del convenuto/mutuatario all'obbligo di pagare le rate di preammortamento e ammortamento previste dal contratto di mutuo *de quo*), che se ne è fatto, pertanto, totalmente carico.

La fattispecie di danno qui all'esame, come tratteggiata nei precedenti paragrafi, rende, ad avviso del Collegio, del tutto superflua qualsivoglia ulteriore considerazione circa la natura e la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del danno contestato, attesa, per un verso, la già più volte evidenziata natura pubblicistica delle risorse riferibili al suddetto Fondo di Garanzia (costituito presso il Mediocredito centrale s.p.a., e gestito per conto

del Ministero dello Sviluppo Economico) e, per l'altro, la chiara ed inequivocabile commisurazione dello stesso nocumento patrimoniale all'effettivo esborso realizzatosi a carico delle risorse erariali.

5.5- Conclusivamente, alla luce delle surriferite circostanze fattuali (si ripete, pure non contestate dal convenuto) e documentali, reputa il Collegio di accogliere integralmente la domanda di parte attrice e di condannare al pagamento della somma di € 30.000 in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT).

A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento operata dal Fondo di Garanzia a favore della , sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e sino al soddisfo.

6.- Le spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota a margine della presente sentenza, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. del registro di segreteria

CONDANNA

ut supra generalizzato, non costituito, al pagamento in favore del Ministero dello Sviluppo Economico (ora) della somma di € 30.000,00 (trentamilaeuro), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei termini di cui in motivazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in , nella camera di consiglio del 29 maggio 2024.

L'Estensore Il Presidente

( ) ( )

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 226,60.
Depositata in segreteria il 20/9/2024
Il Funzionario